

Proposta d'emendamento al DDL N. 1817

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

[...]

Capo XXI

MISSIONE 24 – DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA

[...]

Art. 54bis. - (Gratuità, semplificazione e sostegno all'adozione internazionale: autocertificazione, detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali)

1. È abrogata la lettera l-bis) dell'art. 10, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la lettera l-bis).
2. Di seguito all'art. 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 15-bis "*Detrazioni per adozione internazionale*" – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'Ente Autorizzato nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n.184.».
3. È abrogata la lettera m., comma 3, articolo 31, Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
4. L'art. 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente:
«152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "*Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali*" finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f) della Legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli Enti Autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. ».
5. Dopo il comma 2-quater, dell'articolo 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 è inserito il seguente comma:
«2 -quinquies - I programmi di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f) della Legge 4 maggio 1983, n. 184, attuati da parte degli Enti Autorizzati di cui al medesimo articolo ed approvati dalla Commissione per le Adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della medesima legge rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f) della presente legge. Tali programmi sono conformi ai sensi dei precedenti comma 1 e 2 e i contratti dei cittadini italiani maggiorenni impiegati dagli Enti Autorizzati di cui al presente comma sono registrati a cura della Direzione Generale per la Cooperazione, con l'attribuzione della qualifica di cooperante ai sensi della presente legge.».